

Giusnaturalismo

Di Cristian Mazzoni

Nota introduttiva.

Il tema qui di seguito trattato si colloca al confine fra la Filosofia e la Storia. Poche altre teorie filosofiche hanno avuto un'influenza nella Storia quanto le teorie giusnaturaliste: il modello di Stato cui oggi, almeno in Occidente, siamo abituati (e che per noi coincide con lo Stato per antonomasia), costituisce l'applicazione storica (pratica) di quelle idee. Non è qui il caso di discutere circa l'influenza reciproca del fattore economico sul pensiero o viceversa. E' nota la tesi marxiana per la quale il pensiero (quella che in generale viene chiamata "Ideologia") è il portato di determinati rapporti di produzione. Ciò significa, concretamente, che nel momento in cui una classe sociale acquisisce la proprietà dei mezzi di produzione, crea un'Ideologia atta a sostenere da un punto di vista teorico il proprio predominio di classe. Il Giusnaturalismo altro non sarebbe che l'Ideologia creata dalla Borghesia nascente per fondare con ragioni di principio il proprio predominio di classe. E' altresì noto come altri autori (quelli che in senso generale potremmo definire di matrice idealistica) non ravvisino affatto un'origine, per così dire, economica o utilitaristica del Pensiero. Per essi il Pensiero è una realtà che sorge da sé e che ha in se stessa la propria giustificazione. Personalmente, credo sia profondamente riduttivo trattare il pensiero come il portato di fattori meramente pratici o economici: in ciò si rischia di perdere il carattere spontaneo e creativo del pensiero stesso. Tutti i pensatori (e non solo) sanno che i pensieri migliori non si vanno mai a cercare, ma vengono da sé, inaspettatamente, quasi per caso.

Giusnaturalismo

Il Giusnaturalismo moderno, che è quanto passa comunemente per Giusnaturalismo per antonomasia, si sviluppa fra gli inizi del Seicento e la fine del Settecento (Grozio, Locke, Pufendorf, Rousseau, Kant), anche se posizioni giusnaturaliste ante-litteram si ritrovano già nella Grecia Classica e in epoca medievale.

Posizione teorica: esiste un diritto naturale contrapposto al diritto positivo (le norme prodotte dallo Stato) e tale per cui, in caso di antinomia fra i due, tale antinomia si debba risolvere a favore del primo.

Una norma positiva contrastante con una norma del diritto naturale sarebbe per ciò stesso invalida, cioè sarebbe giustificata (legittima) la sua non osservanza.

L'appello ad una norma-altra e superiore a quella della città è già presente nell'Antigone di Sofocle, cioè in epoca greca (V secolo a.C.).

Nota. L'*Antigone* fu scritta e rappresentata nel V secolo a.C. Si riallaccia al ciclo d'Edipo. Antigone decide, contro l'ordine impartito dal re di Tebe Creonte, di seppellire il fratello Polinice, morto nello scontro armato con l'altro fratello Eteocle, entrambi figli di Edipo, tuttavia l'uno schierato contro la città, l'altro in sua difesa. Creonte, venuto a conoscenza della trasgressione del divieto da parte di Antigone, decide di punirla rinchiudendola in una grotta in solitudine, in ciò non ascoltando le suppliche del figlio Emone, promesso sposo di Antigone. Antigone si impiccherà e, per conseguenza, anche Emone darà a se stesso la morte, seguito dalla madre Euridice.

Allo stesso V secolo a. C. risale il dibattito *nomos/phyisis* (rispettivamente: legge e natura).

Il diritto naturale è posto nella tradizione cristiana come norma rivelata da Dio mediante le Scritture e, a partire da Tommaso, come norma razionale secondo il seguente argomento: Dio ha dato la ragione all'uomo, quindi, cioè che è secondo ragione, è voluto da Dio.

In versione successiva il diritto naturale in quanto “naturale” sarebbe posto come intrinseco alla natura stessa umana. Ad es. uccidere sarebbe contrario alla natura umana, ogni uomo proverebbe una naturale ripugnanza nell’uccidere un altro uomo, da cui: ogni uomo ha il diritto a non essere ucciso, perché un’avversione naturale o, in altra ipotesi, un principio morale intrinseco ad ogni uomo gli vieterebbe di commettere quell’azione.

Fatto salvo l’appello alle Sacre Scritture, il diritto naturale è alternativamente dimostrato dai suoi sostenitori mediante autoevidenza, intuizione o senso morale presente ad ognuno, e ricorrenza di comportamento presso ogni popolo in ogni epoca e in ogni tempo. In generale, anche posta l’esistenza di un diritto naturale a lato e superiore rispetto a quello positivo, particolare difficoltà ha sempre presentato l’esplicitarne la modalità di derivazione, e tale modalità di derivazione non è mai stata la medesima per tutti gli autori.

A partire dall’epoca moderna il diritto naturale è stato inteso sempre più non come complesso di norme, cioè prescrizioni di condotta limitanti la libertà individuale (fai questo, non fare quello), ma come complesso di diritti, ossia complesso di libertà inviolabili. Più concretamente: altro è, posta la norma “non uccidere”, derivare da questa il fatto che nessuno può essere legittimamente ucciso, altro è, a partire dal diritto di ciascuno di non essere ucciso, derivare l’obbligo di ciascun altro di non uccidere. Questo passaggio storico è particolarmente rilevante, e vale la pena di soffermarsi su di esso. Tradizionalmente la società, non l’individuo, il singolo, era posto come valore supremo, e questo giustificava l’esprimersi della morale stessa (da cui, con certe precauzioni, è possibile far derivare il diritto naturale) come complesso di prescrizioni comportamentali rivolte all’individuo circa i comportamenti da fare o omettere di fare in ordine alla conservazione della società. A questo stadio non si può affatto parlare di “individuo”, ma solamente della parte di un tutto: l’uomo è per natura un “animale sociale” (Aristotele), è parte di un tutto al di fuori del quale non può essere concepito, e per il cui bene può essere sacrificato. Con l’Età Moderna, l’individuo è assunto sempre di più come valore contrapposto alla società, e, a partire dal Seicento, questo si è espresso da un punto di vista concettuale, nella teorizzazione di un ipotetico stato di natura nel quale tutti gli uomini erano uguali e ugualmente liberi ed indipendenti. Questo artificio teorico ha consentito di porre la domanda: perché gli uomini, tutti ugualmente liberi e indipendenti, ad un certo punto della loro storia hanno deciso di uscire dallo stato di natura e di entrare in società, assoggettandosi all’autorità di altri uomini? E la risposta a questa domanda ha consentito di porre all’origine della società e del potere politico un contratto che vincola ambedue le parti (non solo il popolo, ma anche il sovrano), giustificando la disobbedienza dei primi in caso di inadempienza del contratto da parte del secondo – in proposito, più avanti: Contrattualismo. Si noti che pressochè tutti i Giusnaturalisti consideravano essi stessi per primi lo stato di natura un puro artificio della mente, una mera ipotesi, ed erano ben lungi dal ritenere che gli uomini fossero uguali per natura (era per loro, come per ogni uomo del loro tempo, un fatto naturale che qualcuno nascesse re, e altri suddito, che qualcuno comandasse e altri obbedisse, etc.), tuttavia crearono tale ipotesi per poter fondare lo Stato e il potere politico su di un contratto, e per poter così porre un vincolo al potere dei re e principi. Ma tutto ciò fu possibile perché era sorto un nuovo sentire, una sensibilità che vedeva nell’individuo il valore supremo, non più nella società. E’ importante anche rilevare come il concetto stesso democratico della maggioranza (per il quale le decisioni sono prese a maggioranza) è un portato del Giusnaturalismo seicentesco, il quale per primo, ipotizzò gli individui come tutti uguali fra di loro per natura e, dunque, il voto di uno equivalente a quello di un altro (a nessuno in Democrazia è attribuito un voto doppio o triplo in quanto superiore agli altri).

Diritti naturali di ogni uomo in quanto tale sarebbero il diritto alla vita, la libertà di parola, opinione, movimento, etc.

Per quanto tutto ciò (cioè la presenza di diritti naturali eterni ed universali) di primo acchito possa sembrare pacifico (almeno ad una sensibilità contemporanea), ad una più attenta disamina si pone il

seguinte problema: ciascuno ha il diritto di esprimersi, ma dove finisce il mio diritto d'espressione e comincia il diritto degli altri a non essere lesi nella loro sensibilità? Il diritto d'espressione autorizza film violenti, pornografici, etc? Ciascuno ha il diritto all'integrità fisica, ma supponiamo il caso inquietante di un individuo che ha evidenti e accertate turbe sessuali e che in passato ha già commesso stupri e violenze a carattere sessuale, il tal caso è lecito o meno procedere, ad es., alla sua castrazione? La madre ha diritto ad abortire, se questo pregiudica la sua vita futura (il concepito è frutto di violenza, la ragazza è minorenne, etc.), ma dove finisce il suo diritto e inizia il diritto del feto alla vita, a nascere.

Questo genere di questioni mostra come non sia facile accordarsi sul contenuto del diritto naturale (o, se si vuole, sui limiti di un diritto naturale); v'è poi un altro genere di considerazioni, che mostra come un diritto, per quanto vi sia accordo da parte di tutti sulla sua naturalità (ad es. il diritto alla libertà), subisca nel corso del tempo un mutamento nel suo contenuto.

Ad es., ciascuno ha il diritto alla libertà, ma cosa si deve intendere per "libertà"? La semplice libertà di movimento, espressione, parola (libertà dallo Stato)? O anche la libertà di esprimersi circa i propri governanti (libertà nello Stato)? O anche quelli che vengono detti "diritti sociali", cioè la garanzia da parte dello Stato di un tenore di vita accettabile, di una salario minimo garantito, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria (libertà attraverso lo Stato); infatti si dovrà concedere che a un ricco e a un povero, per quanto siano ambedue liberi formalmente di fare le stesse cose, di fatto la loro differenza di ricchezza impedisce di aver accesso alle stesse possibilità: ad es., fino a che l'istruzione non fu pubblica, un figlio di poveri non poteva accedere agli studi, e, dunque, avere le stesse possibilità che l'istruzione dava ad un ricco, e ciò continuò ad essere sino a quando l'istruzione non passò da soltanto pubblica a obbligatoria (infatti, notoriamente, una famiglia povera, anche se l'istruzione è gratuita, preferisce mandare i figli a lavorare, che a studiare).

Ora, il fatto stesso che si possano porre ragionevolmente tali quesiti e che tali quesiti abbiano avuto risposte differenti in periodi storici differenti, non depone a favore della presenza di diritti naturali eterni ed immutabili. Da considerazioni anche di questa natura muove il cosiddetto "positivismo giuridico", di cui qui di seguito.

Dettaglio di quanto sin qui esposto:

1) Il Giusnaturalismo ammette:

esiste un diritto naturale a lato di quello positivo, tale diritto naturale è conoscibile e superiore al diritto positivo.

2) derivazione del diritto naturale (secondo ragione, in quanto naturale)

3) a partire da Sei/Settecento il diritto naturale non si espleta più come complesso di norme prescrittive di condotta ma come complesso di diritti.

Positivismo giuridico o giuspositivismo (massimo esponente in tempi recenti: Hans Kelsen).

Posizione teorica: non esiste alcun diritto naturale a lato del diritto positivo. Criterio per giudicare della validità o meno di una norma giuridica positiva è un'altra norma giuridica positiva la quale stabilisce le condizioni per cui una norma appartenga al sistema (sono queste meta-norme le norme costituzionali, quelle che regolano le condizioni di appartenenza delle norme ad un ordinamento, etc.). Meta-norma è ad esempio, quella che prevede nel nostro ordinamento che una norma giuridica per essere ammessa nell'ordinamento stesso debba essere votata a maggioranza da ciascuna delle due camere nella stessa identica forma, e che essa non sia sottoposta a veto da parte del Presidente della Repubblica, o, se sottoposta a veto, venga votata nuovamente a maggioranza da ciascuna delle due camere nella stessa identica forma.

Contrattualismo

Posizione teorica: l'origine della società e del potere politico risiede in un contratto, cioè in un accordo tacito o espresso fra più individui, col quale questi sarebbero usciti da un presunto stato di natura (per taluni realmente esistito, per altri solo artificio retorico). Il Contrattualismo è parte integrante del Giusnaturalismo moderno.

Distinzione fra 1) pactum societatis e 2) pactum subiectionis.

Con il primo gli individui si stringono in società: in concreto, si stabilisce di tenere per volontà di ciascuno la volontà della maggioranza, cioè ciascuno si impegna a sottomettersi alle decisioni della maggioranza. Tale patto richiede l'unanimità, cioè ciascuno è parimenti libero di votare a favore o contro; ovviamente, i contrari, non entrano a far parte della società.

Con il secondo la società che si è costituita si sottomette all'autorità di un Terzo secondo determinate clausole ed impegni reciproci sottoscritti da ambedue i contraenti: tale patto non richiede l'unanimità, ma unicamente la maggioranza, poiché, per il precedente patto, ciascuno di quelli entrati in società s'è impegnato a sottomettersi alle decisioni della maggioranza.

In Hobbes e Rousseau i due patti coincidono, e questo crea delle difficoltà, poiché la pattuizione non è qui fra il Popolo inteso come persona giuridica e il sovrano, ma fra ciascun singolo e il Sovrano.

Giusnaturalismo

Autori principali:

Grozio Ugo, *Del diritto di pace e di guerra*, 1625. Esiste un diritto desumibile per ragione e distinto da quello civile e divino, ossia tale da esistere sia nell'assenza di Dio, sia nell'assenza dello Stato. Questo stesso diritto è quello che opera fra gli Stati, ove non esiste un'Autorità superiore in grado di produrre un diritto positivo. Si fa risalire a lui la fondazione del Giusnaturalismo moderno

Hobbes Thomas, *De cive*, 1642

Pufendorf Samuel, *Diritto naturale e diritto delle genti*, 1672-1684

Locke John, *Due trattati sul governo civile*, 1690

Rousseau Jean Jacques, *Contratto Sociale*, 1762

Kant Immanuel, *Metafisica dei costumi*, 1794

